



Prot. n. 9021

Prot. 9021/2011

SCARICATO

Roma, li 21 MAR. 2011

Comune di Arcinazzo Romano  
Area Tecnica  
Viale San Giorgio, n. 1  
00020 Arcinazzo Romano (RM)

Provincia di Roma  
Dipartimento VI  
Servizio 2 "Urbanistica"  
Via A. Bargoni, n. 8  
00153 Roma

**OGGETTO: Parere in merito alla procedura da seguire per la realizzazione di un'opera pubblica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 – Comune di Arcinazzo Romano.**

Il Comune di Arcinazzo Romano ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla realizzazione di un'opera pubblica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

L'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare, una Stazione dei Carabinieri, ricadrebbe in un'area di proprietà del Comune avente destinazione urbanistica "D2a – Zona produttiva, terziaria e commerciale di nuova previsione" secondo il vigente Piano Regolatore e non sarebbe conforme alla destinazione di zona.

In proposito il Comune ha ritenuto di attivare la procedura di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001. La norma dispone infatti che "l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico" (comma 2) e che "nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia" (comma 4).

L'Amministrazione Comunale ha pertanto adottato la D.C.C. n. 36 del 27.11.2010 di approvazione del progetto definitivo dell'opera che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 del predetto art. 19, ha trasmesso prima alla Regione e poi, su indicazione di questa, alla Provincia di Roma per la conseguente approvazione.

La Provincia di Roma ha tuttavia eccepito la mancata osservanza degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 33 della L.R. n. 38/1999 in tema di formazione degli strumenti urbanistici o sue varianti, nonché la carenza dei pareri obbligatori previsti dalle vigenti normative statali e regionali.

Chiede pertanto il Comune se gli adempimenti richiesti dalla Provincia di Roma siano dovuti anche nell'ambito della procedura di variante c.d. semplificata delineata dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

Le garanzie partecipative previste dalla legge in tema di formazione (e relative varianti) degli strumenti urbanistici non possono in ogni caso essere omesse nelle varianti c.d. di pubblica utilità.

In primo luogo perché lo snellimento della procedura prevista dall'art. 19 deve intendersi relativo alle sole modalità approvative di tali varianti e non anche alle forme di pubblicità delle delibere con cui si adottano. Il fatto che la norma non menzioni adempimenti pubblicitari non significa per ciò solo che essi non siano dovuti nelle varianti c.d. di pubblica utilità.

In secondo luogo non possono essere omesse le garanzie partecipative che assistono la formazione degli strumenti urbanistici e rispettive varianti in quanto esse costituiscono un principio giuridico fondamentale in ambito urbanistico e come tali non sono mai comprimibili, neppure nell'ambito di procedimenti semplificati. L'esigenza del contraddittorio tra parti pubbliche e private in ordine alla formazione degli strumenti di governo del territorio (consistente in pubblicazione della delibera di adozione del progetto, presentazione di osservazioni, loro esame, controdeduzioni) va in ogni caso salvaguardata. Deve quindi ritenersi che prima della trasmissione della delibera ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 debbano essere stati assolti gli adempimenti pubblicitari di cui sopra.

Tuttavia, in merito ad essi l'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 non menziona alcuna procedura da seguire, diversamente da quanto disponeva l'abrogato art. 1 della Legge n. 1/1978 il quale rimandava alle forme di pubblicità previste dagli artt. 6 e seguenti della Legge n. 167/1962.

Nonostante ciò si ritiene che in ogni caso la disciplina degli adempimenti pubblicitari delle varianti c.d. di pubblica utilità vada individuata, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia di Roma, negli artt. 6 e seguenti della Legge n. 167/1962.

E' infatti ancora in vigore l'art. 6 della L.R. n. 36/1987 il quale prevede, mediante il rimando all'art. 5, che alle varianti c.d. di pubblica utilità si applicano le norme di cui alla Legge n. 167/1962.

Tale conclusione poggia, oltre che sul suddetto fondamento normativo, anche su ragioni di opportunità, in quanto appare più congruo applicare ad una procedura semplificata ed accelerata come quella dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 le norme in tema di forme di pubblicità ispirate ai medesimi principi di semplificazione e snellimento delle procedure quali quelle previste dalla Legge n. 167/1962 anziché quelle ordinarie contemplate dalla L.R. n. 38/1999.


Infine, sempre in base al principio per cui lo snellimento della procedura prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 deve intendersi relativo alle sole modalità approvative di tali varianti e non anche agli altri aspetti relativi al procedimento di formazione delle delibere con cui tali varianti vengono adottate, si ritiene necessaria la preventiva acquisizione di tutti i pareri prescritti dalle norme di legge. Ciò si desume anche dal riferimento contenuto nello stesso art. 19 alla completezza della documentazione da trasmettere unitamente alla delibera.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>.

Il Dirigente dell'Area  
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale  
(Arch. Demetrio Carini)



L'estensore: SLevante



Pagina 2 di 2